

ASSOCIAZIONE CUORI RANDAGI
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 05 Febbraio 2024, alle ore 10:00, presso la sede associativa in via Pomiciazzo Lami snc - Lipari (ME), si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Cuori Randagi, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- trasformazione dell'associazione da onlus a organizzazione di volontariato,
- adeguamento dello statuto associativo alla normativa in materia di organizzazioni di volontariato - Codice del terzo Settore D. lgs 117/17.

Assume la presidenza dell'assemblea la presidente Sofia Frasca, la quale chiama a fungere da segretario Giovanni Zisa, che accetta.

La Presidente, constatata la presenza in proprio di n. 7 soci su un totale di n. 7 soci come da allegato foglio firme. La presidente dichiara l'assemblea straordinaria regolarmente costituita ai sensi dell'art. 6 dello statuto vigente.

PRIMO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

La presidente spiega che dopo un attento esame del codice del terzo settore si ritiene che l'Associazione abbia le caratteristiche per diventare un'organizzazione di volontariato.

Innanzitutto il numero dei soci dell'associazione si è incrementato: dai 3 fondatori, i soci sono diventati 7, ovvero sono pari al numero minimo di soci che un'organizzazione di volontariato deve avere.

Inoltre l'Associazione persegue le proprie finalità avvalendosi esclusivamente delle prestazioni gratuite dei propri associati e i beneficiari sono prevalentemente terzi. E' stato inoltre verificato che le finalità effettivamente perseguite rientrano tra le attività di interesse generale di cui al D. lgs. 117/17.

Per tutti questi motivi la presidente propone all'assemblea di trasformare l'Associazione in organizzazione di volontariato - ODV, ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 - Codice del Terzo Settore.

La presidente spiega che per essere effettivo tale cambiamento necessita innanzitutto della variazione dello statuto (che deve essere adeguato alla normativa di settore) e successivamente dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sezione organizzazioni di volontariato, registro a cui deve essere presentata apposita istanza agli uffici competenti che valuteranno il possesso dei requisiti richiesti.

Dopo un breve dibattito la presidente mette a votazione la proposta di diventare un'organizzazione di volontariato ai sensi del D.lgs 117/17. Si vota per alzata di mano.

La Presidente accerta che sono favorevoli n° 7 soci, contrari 0, astenuti 0.

La Presidente dichiara approvata la proposta di diventare un'organizzazione di volontariato.

SECONDO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

La presidente, come spiegato nel punto precedente, ricorda che è necessario adeguare lo statuto associativo al D.lgs 117/17 e in particolare alle norme in materia di ODV.

La presidente dà quindi lettura completa della bozza di statuto proposta, soffermandosi in particolar modo sulle nuove previsioni di legge inserite. I soci sono invitati a formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Non essendoci particolari osservazioni la presidente sottopone all'approvazione il testo del nuovo statuto e chiede il contestuale conferimento dell'incarico a provvedere agli adempimenti conseguenti, inclusa la richiesta di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si vota per alzata di mano.

La Presidente accerta che sono favorevoli n° 7 soci, contrari 0, astenuti 0.

La Presidente dichiara approvato il nuovo statuto associativo che dispone di conservare agli atti come allegato della presente delibera

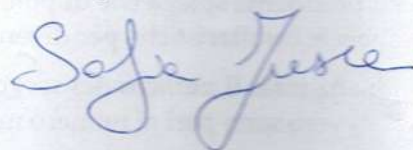
Si dà quindi mandato alla Presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale con l'allegato statuto e di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti ai fini dell'iscrizione al RUNTS - sezione organizzazione di volontariato.

Non essendoci altro posto all'ordine del giorno la presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 12:00.

Il segretario



La presidente



AGENZIA DIR. 17	RATE PADOVA PADOVA
Reg - 5 MAR 2024	S3
Reg. n°	300



IMPOSTA SOSTITUTIVA



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CUORI RANDAGI ODV

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Cuori Randagi ODV".

L'associazione assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in via Pomiciazzo Lami snc - Lipari (ME).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti senzienti e quindi dotati di diritti.

L'associazione nasce con l'obiettivo di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere ogni forma di aiuto e assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono, nonché di promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici,
- intervenire concretamente contro randagismo e abbandono (sterilizzazione, soccorso, assistenza e ricollocazione di animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento),
- intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali,
- promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali,
- organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, eccetera,
- organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati,
- gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, eccetera,
- favorire e realizzare centri di assistenza educativa, ricreativa e/o di qualsiasi altro tipo, anche residenziale, che possa accogliere i soggetti più deboli, anche con i propri animali, secondo le finalità statutarie.

L'Associazione potrà collaborare con enti pubblici e privati, esercizi commerciali e altri, per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Gli associati si dividono in 4 categorie:

- a) Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Organizzazione e sono indicati nell'atto costitutivo. Essi sono soggetti al versamento della quota sociale annuale;
- b) Soci ordinari sono coloro ammessi dal consiglio direttivo come soci e che abbiano corrisposto le quote sociali annuali;
- c) Soci sostenitori sono coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l'Organizzazione mediante versamento di quote annuali o periodiche di particolare entità;
- d) Soci onorari sono coloro che abbiano particolari benemeritenze e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al consiglio direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del consiglio e non sono soggetti al pagamento della quota associativa.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Organizzazione.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa,
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le deliberazioni prese dagli organi rappresentativi dell'Organizzazione, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Organizzazione,
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che non rinnova il versamento della quota associativa o che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal

consiglio direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo,
- Presidente
- Organo di controllo

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Tale clausola non si applica all'organo di controllo, qualora nominato.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se il numero degli associati è inferiore a 500 oppure 5 associati se il loro numero è più di 500. Si applica l'art. 2372 commi IV e V, del codice civile in quanto compatibile.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione avverrà con lettera semplice spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

E' inoltre facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta pervenga al consiglio direttivo entro un mese precedente la data fissata dall'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno all'assemblea medesima.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone o qualora lo scrutinio segreto sia richiesto da almeno la metà dei presenti. In caso di votazione a scrutinio segreto il presidente nominerà fra i

presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, redatto dal segretario in carica, o in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- determina l'importo della quota associativa annuale e gli eventuali altri contributi associativi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiederne l'iscrizione al RUNTS.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato all'interno del consiglio direttivo. Sono inoltre nominati un vice-presidente, un segretario-tesoriere ed altri incarichi eventualmente ritenuti utili.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- delibera in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati,
- individua nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In presenza di gravi motivi il consiglio può deliberare l'esclusione dal direttivo di un consigliere; in ogni caso decade dalla carica il consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a quattro riunioni consecutive.

In caso di dimissioni (scritte indirizzate al consiglio direttivo), decesso, decadenza o esclusione di uno o più consiglieri, subentrano i soci che, non eletti, abbiano raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se viene meno la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo o in caso di dimissioni dell'intero consiglio direttivo, l'assemblea per la rielezione deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni a cura del consiglio dimissionario.

ART. 16

(Riunioni del Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in un'unica convocazione una volta al trimestre o comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del direttivo devono essere convocate dal presidente mediante avviso scritto, almeno 5 giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta elettronica, senza il rispetto del termine sopradDETTO.

E' ammesso l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota. Tale modalità di intervento è disciplinata da apposito regolamento.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio direttivo sono verbalizzate. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

ART. 17

(Il Presidente)

Il presidente è eletto all'interno del consiglio direttivo, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 23

(Bilancio)

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, che rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Organizzazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex legge previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione almeno 8 giorni prima che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti gli associati.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Organizzazione il patrimonio residuo sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1 del D.Lgs. 117/2017 a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - (Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

